

Comune di Gaeta
(Provincia di Latina)

CONTRATTO



**APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
"RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA
SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI NEL COMUNE DI GAETA"**

CIG:4980948850

**Società Albarelli Walter S.R.L, con sede legale in P.zza S. Benedetto
da Norcia, n. 31 – 00040 – Pomezia (RM) – P. IVA 10209501005.**

Importo € 375.900,90 più IVA al 10%, per complessivi € 413,490,99.

Repertorio n. 4 del 31 maggio 2013

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di maggio, in Gaeta presso
la Residenza Comunale ubicata in Piazza XIX Maggio n. 10,

AVANTI DI ME

Avv. Celestina Labbadia, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato
a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma
4, lett. c del D.lgs. 18-08-2000 n. 267, domiciliato per la mia carica presso la
sede comunale, aventi i requisiti di legge,

ALBARELLI WALTER srl
L'Amministratore Delegato



SONO COMPARSI

- da una parte l'Arch. Sisto Astarita, nato a Gaeta (LT) il 02/01/1967, Dirigente del Dipartimento Ambiente – Urbanistica - LL.PP., il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 per conto del Comune di Gaeta, codice fiscale n° 00142300599, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 29684 del 09/07/2012, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";
- dall'altra il Sig. Walter Albarelli, nato a Cervinara (AV) il 13/07/1961, residente ad Ardea (RM), in Via N. Strampelli, n. 45, C.F.: LBRWTR61L13C557B, il quale, nella qualità di Amministratore delegato e Direttore Tecnico della Società, giusto certificato della Camera di Commercio di Roma n. Cew/10852/2013/CRM1010 del 14/03/2013, in atti al prot. n. 22651 del 30/05/2013, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società Albarelli Walter SRL, avente sede legale in Pomezia (RM), Piazza S. Benedetto da Norcia, n. 31, partita IVA 10209501005.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 108/II del 06/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori


in oggetto per un importo complessivo di € 520.000,00 comprensivo di IVA al 10%, recante un importo dei lavori a base d'asta di € 394.227,11 oltre € 5.772,89 per oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso;

- Che con Determinazione Dirigenziale n. n. 108/II del 06/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati determinati, in conformità al disposto dell'art. 11 c. 2 del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., gli elementi a contrattare di cui all'art. 192 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 134/II del 26/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa Soc. Albarelli Walter SRL, per l'importo, al netto del ribasso del 6.113%, di € 375.900,90 oltre € 37.590,09 per IVA 10% per un totale di € 413.490,99;
- Che è stata acquisito al protocollo dell'Ente al n. 15964 del 10/04/2013 la certificazione di regolarità contributiva, rilasciata dalla sede INAIL di Velletri – INPS di Pomezia - Cassa Edile di Latina, documento n. 23811023 del 26/03/2013, da cui la Società risulta in regola con il versamento dei contributi;
- Che l'Amministrazione, con raccomandate A.R. prot. n. 14078 del 27/03/2013 e prot. n. 14079 del 27/03/2013, ha presentato richiesta sia di verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i., sia le "informazioni/comunicazione Antimafia" ai sensi degli artt. 87 e seguenti del D. Lgs.vo n.159/20 e s.m.i., e dell' art. 10 DPR

n. 525/98, e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni concernenti i reati di mafia risultino positive;

- Che la Società ha presentato il Certificato Generale del Casellario Giudiziale n. 9803/2013/R nel quale si attesta che nella Banca Dati del Casellario Giudiziale risulta "Nullo" , analogamente per quanto riguarda il Certificato dei Carichi Pendenti che risulta "negativo", entrambi in atti al prot. n. 22651 del 30/05/2013;
- Che la Società ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, nella quale attesta che la Società Albarelli Walter SRL, - P. IVA 10209501005 - iscritta alla Camera di Commercio, Ufficio registro dell'Imprese di Roma, Rep. N. 1217355 di Roma, non ha in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e/o liquidazione coatta amministrativa, e che non sussistono alcuna delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all'art. 67 del d. Lgs. vo n. 159/2011 s.m.i. (Codice Antimafia);
- Che con nota prot. n.22561 del 30/05/2013 la Società ha prodotto l'Attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici (UNI EN ISO 9001:2008) n. di registrazione SC 06-639 Soc. S.I.C.I.V SRL, e l'Autorizzazione n. 62 del 06/09/2011 Società Organismo di Attestazione SPA;
- Che con nota prot. n.22561 del 30/05/2013 la Società ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, la cauzione

~~ALBARELLI WALTER srl~~
L'Amministratore Delegato



definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale di € 18.800,00 a mezzo di Garanzia Fideiussoria n. 000005009022364840 rilasciata dalla Società FATA ASSICURAZIONE DANNI SPA – Gruppo Generali – Agenzia N. 154 di Velletri, in atti al prot. n. 22651 del 30/05/2013;

- Che la Società ha provveduto al pagamento di € 1.911,13 quali spese contrattuali giusto bonifico effettuato in data 30/05/2013 giusto C.R.O. n. 49289260510, dalla Banca MontePaschi di Siena SPA, in atti al prot. n. 22651 del 30.05.2013;
- Che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente "dedicato" e nello specifico: UNECREDIT Banca di Roma - Agenzia di Pomezia (RM), codice IBAN: IT28P0200822006000401029952 ;
- Che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D. L. n. 112 del 30 aprile 2006, n. 163;

TANTO PREMESSO



Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare il lavoro di cui trattasi, tra il Comune di Gaeta e la Società Albarelli Walter SRL come sopra costituita, si conviene e si stipula quanto appresso.

ART. 1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) Il Comune di Gaeta, come sopra rappresentato, affida alla Società Albarelli Walter SRL, come sopra costituita, che accetta, l'appalto dei lavori relativi all'intervento denominato "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE



ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI NEL COMUNE DI GAETA",
così come precedentemente indicato.



ART. 3) Il corrispettivo dell'appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto, nella somma di € 375.900,90 da assoggettarsi ad IVA (10%) ed è da intendersi a corpo - ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di cui al presente contratto.

ART. 4) Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. formano parte integrante del presente contratto, pur non allegati, i seguenti documenti:

- a) *il capitolato speciale d'appalto;*
- b) *gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;*
- c) *l'elenco dei prezzi unitari;*
- d) *il computo metrico estimativo;*
- e) *il quadro economico.*

ART. 5) I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari al 3 ‰ per ogni giorno di ritardo.

Eventuali proroghe del termine di ultimazione di cui sopra potranno essere concesse dall'Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell'impresa appaltatrice formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da motivi di forza maggiore, cioè



imprevedibili ed inevitabili, estranei alla volontà ed alla responsabilità dell'impresa appaltatrice, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

ART. 6) L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti (Stato Avanzamento Lavori), al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiungerà la somma di € 100.000,00, salvo l'ultimo che sarà emesso qualunque sia l'importo dello stesso, e comunque con le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto ed il termine per disporre i relativi pagamenti sono quelli contemplati dall'art. 143 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non saranno computati i ritardi dovuti a forza maggiore o comunque a causa non imputabile al Comune di Gaeta.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi del comma2, dell'art. 1666 C.C..

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 118 c. 3 del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163, il Comune di Gaeta non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fatto salvo il disposto dell'art. 37, comma 11, del medesimo decreto; pertanto è nell'eventualità fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune di Gaeta sospenderà il successivo pagamento a favore dell'impresa appaltatrice.

ART. 7) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 ed al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto di appalto l'Impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Impresa si obbliga ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori medesimi, che devono essere obbligatoriamente registrati su detti conti correnti dedicati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CUP), che è il

seguente: B93B13000070006 ed il codice identificativo di gara
seguente: 4980948850.



L'Impresa si obbliga a comunicare al Comune di Gaeta gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma entro cinque giorni dalla loro accensione e comunque prima della maturazione del primo stato di avanzamento dei lavori, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Impresa appaltatrice assume l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto, a pena di nullità assoluta degli stessi.

Il Comune di Gaeta si riserva la facoltà di verificare il rispetto della suddetta disposizione.

L'Impresa appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune di Gaeta e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 8) Il Comune di Gaeta non concederà in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo del contratto di appalto giusta disposto dell'art. 5, comma 1, della Legge 28.05.1997, n. 140.

ART. 9) La cauzione definitiva è stata costituita mediante polizza fideiussoria per un importo di € 18.800,00. La cauzione è stata prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché

a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno; cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 10) L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi o all'opera in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

All'uopo l'Impresa appaltatrice ha stipulato con la Società FATA ASSICURAZIONE DANNI SPA – Gruppo Generali – Agenzia N. 154 di Velletri, in atti al prot. n. 22651 del 30/05/2013, la polizza assicurativa n. 9001054824 prevista dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. .

ART. 11) In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali o comunque di ricorrenza di una delle condizioni di cui al precedente articolo 9 l'Amministrazione appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla garanzia fideiussoria come sopra costituita, e l'Impresa appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

ART. 12) L'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.


L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 6 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. al momento dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità.

In caso di ottenimento di un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e

ALBARELLI WATER srl
L'Amministratore Delegato



assicurativi, compresa la cassa edile, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all'appaltatore.

A garanzia degli obblighi suddetti sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta del 10% per cento. La ritenuta è svincolata in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e sempre in seguito all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 13) L'Impresa appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 14) L'Impresa dà atto di aver ricevuto dal Comune di Gaeta il piano di sicurezza e di coordinamento. Tale piano pur non allegato forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Impresa si obbliga alla piena osservanza delle norme per l'igiene e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in generale e nelle costruzioni o lavori particolari, ad attuare tutti gli adempimenti dettati dal D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, a rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti, ad esigere che usino i dispositivi di protezione individuale e che osservino le misure di sicurezza dettate dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano di sicurezza operativo, collaborando in ciò con il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

ALBARELLI WALTER srl
L'Amministratore Delegato



Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate farà carico all'impresa appaltatrice con esonero totale dell'Amministrazione appaltante.



A norma dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m., l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, la documentazione di cui all'allegato XVII al medesimo D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m., nonché una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa distinto per qualifica, le copie dell'avvenute denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

A norma dell'art. 131 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. l'appaltatore è tenuto a consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall'aggiudicazione), il piano di sicurezza operativo.

L'Impresa si obbliga a vietare ed impedire l'accesso al cantiere di estranei non autorizzati dal Direttore dei lavori.

L'Impresa dovrà trasmettere per conoscenza al direttore dei lavori copia delle denunce di infortuni ed in caso di inosservanza di tale obbligo l'amministrazione potrà applicare applicherà una penale come prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 15) Non sarà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere, qualora

tali opere siano state eseguite a regola d'arte in conformità agli ordini e alle prescrizioni date dalla direzione lavori, sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dei lavori entro cinque giorni dall'evento secondo quanto previsto dall'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. Il compenso per i danni sarà limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall'Amministrazione appaltante e sarà calcolato applicando gli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

Nessun compenso sarà dovuto per i danni di forza maggiore quando siano imputabili di negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori. Se il comportamento colposo dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa.

ART. 16) Si potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale prima della sua naturale scadenza:

- nei casi di cui agli artt. 132, comma 4, 135 e 136 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- in caso di gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessato, ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- in tutti i casi in cui una o più transazioni relative ai lavori in questione siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli

~~ALBARELLI WALTER SPA~~
L'Amministratore Delegato



altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come prescritto dal precedente art. 7.

L'Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, con le modalità di cui all'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 17) Il presente contratto non è cedibile, né pignorabile.

ART. 18) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Sono anche a carico dell'appaltatore le spese relative alla pubblicità quando:

- a) l'importo finale dei lavori superi di più del 20% quello di aggiudicazione o di affidamento;
- b) l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore a 6 mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato al momento dell'aggiudicazione;
- c) le sentenze e le pronunce emesse dall'osservatorio dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori.

Quando l'appaltatore non adempia a tali obblighi, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e

l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sulla prima rata di acconto utile o sul saldo finale.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

ART. 19) Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

ART. 20) A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Gaeta presso la Residenza Comunale. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza dell'Amministrazione, saranno fatte a mezzo Messo Comunale, ovvero mediante lettera raccomandata alla Società Albarelli Walter SRL.

ART. 21) La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs.vo n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs.vo n. 82/2005.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00.

ART. 22) L'Impresa assume gli obblighi di cui all'art.3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

ALBARELLI WALTER srl
L'Amministratore Delegato



Tale impegno dovrà essere assunto anche in eventuali contratti

Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. 13 a

136 e s.m.i. si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella Determinazione dell'A.V.C.P. n. 10 del 22/12/2010.

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Ditta Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Società affidataria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.


Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. vo n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs.vo n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs.vo n. 110/2010.

E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei



quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante.

IL DIRIGENTE
(Arch. Sisto Astarita)
(firma autografa)





LA SOCIETA' ALBARELLI WALTER SRI
(Rap.te Legale/Amm.re Sig.)
(firma autografa)



ALBARELLI WALTER SRI
L'Amministratore Delegato

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Celestina Labbadia)
(firma autografa e digitale)



E io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs.vo n. 82/2005.